



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 40

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: STATUTO COSEA AMBIENTE SPA: D.LGS. N. 175/2016 -ADEGUAMENTO-

Addì **TRENTUNO LUGLIO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:00**, nella sala del Consiglio Coi

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	A
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	A
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Angiolini Giacomo, Mazzoni Davide, Nucci Rina.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

STATUTO COSEA AMBIENTE SPA: D.LGS. N. 175/2016 -ADEGUAMENTO-

Il Sindaco invita il Segretario Comunale ad illustrare alcuni aspetti tecnici della riforma relativa alle Società partecipate.

Il Sindaco si sofferma inoltre sugli aspetti relativi all'estensione dell'oggetto sociale, modifica che sarà valutata entro il 30 Settembre c.a. con la ricognizione straordinaria delle Società Partecipate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che codesto Ente è socio di COSEA Ambiente Spa con Sede in Castel di Casio (BO) - Via Berzantina 30/10;

Vista la bozza di Statuto, come modificata ed integrata, allegato A) ed il parere legale allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Considerato che le principali modifiche allo Statuto della Società vengono proposte dal Consiglio di Amministrazione:

- 1) in adeguamento a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione della Legge delega n.124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- 2) per garantire il proseguimento delle attività della Società;

Rilevato che:

- per quanto attiene al primo aspetto (adeguamento statutario) le modifiche riguardano nello specifico:
 - a) la precisazione che, essendo la società in house, almeno l'80% del fatturato deve essere effettuato per compiti affidati dagli enti soci;
 - b) la previsione di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri;
 - c) l'inserimento dei quattro contenuti obbligatori di cui all'art. 11 co. 9 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - d) la nomina di un revisore unico o di una società di revisione, in quanto la norma vieta nelle partecipate in forma di S.p.A. di attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale;

- e) l'individuazione di una modalità organizzativa (Tavolo Unico) per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci;
- f) l'individuazione delle modalità per la cessione delle quote e per il recesso del socio, nel caso le procedure statutarie non fossero compiute con buon fine;
- per quanto attiene al secondo aspetto, l'oggetto sociale viene ampliato prevedendo oltre allo svolgimento delle funzioni già previste (gestione dei rifiuti urbani e assimilati), la realizzazione e gestione di impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione dei servizi in materia tributaria inerenti il ciclo dei rifiuti;
- la Società potrà altresì compiere:
 - a. tutte le attività accessorie necessarie e complementari all'oggetto sociale principale;
 - b. l'autotrasporto in conto proprio e in conto terzi di rifiuti e merci;
 - c. la manutenzione e gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali;
 - d. le attività di tutela e decoro del territorio;
 - e. la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili per autoproduzione;

Con voti favorevoli 8; astenuti 2 (Marchioni; Nucci Rina); contrari 0; resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. **Di Approvare** la bozza di Statuto di Cosea Ambiente Spa con le integrazioni e modifiche proposte dal CdA della società stessa, nel testo allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di Dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile* con separata e seguente votazione *favorevole unanime*, resa nei modi di legge a mente dell'art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.



COSEA Ambiente S.p.A.

Statuto Societario

Proposta di modifica
07/12/2016

TITOLO I

Denominazione- Oggetto sociale- Sede Legale- Durata

Art.1) DENOMINAZIONE

Art.2) OGGETTO SOCIALE

Art.3) SEDE LEGALE

Art.4) DURATA

TITOLO II

Capitale sociale - azioni

Art.5) CAPITALE SOCIALE

Art.6) AZIONI ORDINARIE

Art.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Art.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

Art.9) RECESSO

Art.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art.11) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Art.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Art.14) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art.16) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.17) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.18) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.19) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

TITOLO IV

Organo Amministrativo

Art.21) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.22) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art.23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.25) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art.26) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art.28) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Art.29) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art.30) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

TITOLO V

Collegio sindacale

**Art.31) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO
SINDACALE**

TITOLO VI

Revisore Unico o Società di Revisione

Art.32) CONTROLLO CONTABILE

TITOLO VI

Controllo analogo

Art.33 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art.34) BILANCIO D'ESERCIZIO

Art.35) UTILI

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.36) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO IX

Foro competente e norme finali

Art.37) FORO COMPETENTE

Art.38) RINVIO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione- Oggetto sociale- Sede Legale- Durata

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "Cosea Ambiente Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Cosea Ambiente S.p.A.".

Art.2) OGGETTO SOCIALE

La società gestisce il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti, nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che detengono interamente il capitale sociale e che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società ha per oggetto sociale principale lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti, secondo le normative in materia.

La società potrà inoltre compiere, in via secondaria e nel rispetto delle normative vigenti e della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

a) tutte le attività accessorie necessarie e complementari all'oggetto sociale principale;
b) il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
c) l'autotrasporto di rifiuti e merci in conto proprio in conto terzi;
d) la manutenzione e gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali;
e) le attività di tutela e decoro del territorio;
f) la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili per autoproduzione;
e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali o fidejussorie a favore di terzi, con esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio di cui al d.lgs. 385/1993 e dei servizi finanziari di cui al d.lgs. 58/1998, delle attività di locazione finanziaria e di credito al consumo nell'ambito dei propri soci, nonché delle attività di intermediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.

Art.3) SEDE LEGALE

La sede legale della società è fissata in Castel di Casio (BO).

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate, unicamente nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali a favore dei quali la società opera. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art.4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni

Art.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 477.526,00 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei/00) rappresentato da n. 477.526 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei) azioni da Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale è interamente pubblico nel rispetto della normativa in materia di affidamento diretto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

I versamenti delle azioni saranno deliberati e richiesti dal consiglio di amministrazione nei modi e nei termini più convenienti.

I soci potranno versare somme alla società in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R..

Art.6) AZIONI ORDINARIE

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea.

Esse possono appartenere soltanto a soci pubblici, che le debbono detenere direttamente.

Art.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità agli enti costituenti o a nuovi enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga l'attività prevalente.

La società potrà inoltre deliberare l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, in tutti i casi non partecipativi, in conformità alle prescrizioni vigenti di legge.

Art.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione con raccomandata a.r. agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione con raccomandata a.r. all'offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione offerta in vendita:

- in caso di trasferimento a titolo oneroso al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerti dal terzo;
- in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o dei diritti di opzione quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, venditore e soci proponenti acquirenti, o in difetto, su istanza della parte più diligente, dal

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna.
Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità di enti pubblici e che le azioni possano essere validamente trasferite solo ad enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga la propria attività prevalente.

I trasferimenti effettuati in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio ha diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

Nel caso l'alienazione delle partecipazioni sia prevista per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo e scaduti i termini di legge, la partecipazione e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

E' esclusa la partecipazione di privati al capitale sociale.

Art.9) RECESSO

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che il consiglio di amministrazione esprima entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del socio del nome del prospettato acquirente il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio tenuto conto del contributo industriale che esso può apportare al funzionamento della società o dell'utilizzo che lo stesso o la relativa comunità di riferimento in caso di enti territoriali intende fare dei servizi prestati dalla società.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale deve sempre restare in titolarità di enti pubblici e che non può essere concesso il gradimento a trasferimenti delle azioni che, per qualunque motivo o in qualunque forma, siano idonei a consentire l'ingresso in società di soci non pubblici, dovendosi gli stessi considerare in ogni caso inefficaci nei confronti della Società.

Il diritto di recesso spetta solo nei casi previsti dalla legge.

Il recesso dalla società comporta l'impossibilità per il socio che recede di continuare ad usufruire dell'attività della società, se non nei limiti previsti dal rispetto della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico.

Nel caso il recesso sia previsto per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo e scaduti i termini di legge, la partecipazione e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Art.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

Nessun socio potrà detenere una partecipazione complessivamente superiore al 15% del capitale sociale. Le azioni in eccesso rispetto al limite del 15% del capitale sociale a qualsiasi titolo acquisite dovranno essere alienate entro il termine di un anno dal superamento del limite. Il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il limite del 15% è sospeso con effetto immediato al superamento del limite, ma dette azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art.11) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art.12) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può tuttavia essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Oltre alle materie ad essa riservate per legge, l'assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.2364 comma 5) del codice civile, per il compimento dei seguenti atti:

- a) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dell'attività svolta a favore degli enti locali territoriali soci;
- b) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione di beni immobili di valore superiore a 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) Euro;
- c) la conclusione di contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi della Società di durata eccedente i 5 (cinque) anni.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'.

Art.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto.

Art.14) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata), comunque in grado di fornire prova dell'avvenuto tempestivo ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa demandati, e ogni qualvolta ne facciano domanda tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati chiaramente gli argomenti da trattare e le motivazioni.

Art.15) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina alle cariche sociali avverrà tuttavia secondo il seguente procedimento: a) tanti soci quanti rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale potranno presentare una lista di uno o più candidati, presenti in una sola lista, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi; b) ciascun socio potrà presentare e votare per una sola lista; c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino ad un numero pari a quello dei nominandi; d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente; e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, risulteranno aver ottenuto i quozienti più elevati; f) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

In ogni caso la nomina dell'organo di amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Qualora i soci intervenuti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve comunque avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata in proprio o per procura dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.16) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Per la migliore riuscita dei lavori dell'Assemblea possono inoltre intervenire in qualità di uditori e relatori tutti coloro che siano stati invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, per intervenire all'assemblea il socio deve depositare le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e le stesse non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

verbalizzante.

Art.17) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al presidente dell'assemblea medesima. L'assemblea nomina un segretario fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

Art.18) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della società, e comunque nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile, mediante anche semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

Art.19) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente, dal segretario, o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche dissenzienti o assenti.

E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in merito alla validità delle deliberazioni assembleari, in particolare in tema di conflitto di interessi, di annullabilità, di nullità e di invalidità delle stesse.

TITOLO IV

Organo Amministrativo

Art.21) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di) 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea, la quale provvede altresì a determinarne il numero, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non può essere nominato membro del consiglio di amministrazione chi si trovi in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale o in situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Art.22) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso sia nominato un organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea è convocata d'urgenza per la sostituzione dei membri cessati.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

Art.23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio d'amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente nonché, eventualmente, il vicepresidente.

In caso di impedimento o assenza, le competenze del presidente spettano e sono esercitate dal vicepresidente; in caso di impedimento o assenza anche di questo, dal consigliere più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art.24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La seduta deliberante dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore unico o dal presidente, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che lo giudichi necessario o, nel caso sia nominato un organo collegiale quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, o dai sindaci. La convocazione può essere fatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata) e deve essere ricevuta tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica semplice con avviso di ricevimento o certificata da spedirsi almeno 24 ore prima. La partecipazione potrà avvenire sia di persona sia a mezzo di teleconferenza o altro mezzo idoneo a consentire la decisione collegiale, con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto in quanto compatibili.

Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art.25) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) o di 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica, a seconda che l'organo sia composto rispettivamente da 3 o 5 membri, le deliberazioni concernenti: a) l'attribuzione delle deleghe agli amministratori; b) la conclusione di contratti di finanziamento di durata superiore ai 18 mesi per ammontare eccedente Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) o d) la prestazione di garanzie sotto qualunque forma per ammontare eccedente Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in tema di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art.26) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni dell'amministratore unico o del consiglio devono risultare da verbali che, trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e più segnatamente ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea, in particolare gli atti di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art.28) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio può delegare parte dei suoi poteri o conferire incarichi speciali ad un amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, ad eccezione fatta per le materie non delegabili per legge nonché per le materie riservate al consiglio dal precedente articolo 25, nonché nominare uno o più direttori conferendo loro i relativi poteri e determinando le loro retribuzioni nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art.29) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del consiglio di amministrazione.

Art.30) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico o, nel caso sia nominato un organo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la firma e la rappresentanza della società spettano al vice-presidente, e in caso di assenza o impedimento di questi, al consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negozia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art.31) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 40 DEL 31/07/2017 - ALLEGATO NR. 1

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il presidente e di 2 (due) membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010) ed eletti dall'assemblea dei soci.

La nomina dell'organo di controllo dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di controllo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del collegio sindacale.

Ai componenti il Collegio Sindacale non può essere affidato il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-bis, ultimo comma, C.C..

TITOLO VI

Revisore Unico o Società di Revisione

Art.32) CONTROLLO CONTABILE

La nomina dell'organo di revisione contabile spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Può essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010).

I componenti l'organo di revisione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di revisione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di revisione contabile.

Non possono essere incaricati del controllo contabile coloro che hanno composto il Collegio sindacale della Società, nonché di Enti o società da questa controllati o che la controllano o sottoposti a comune controllo.

Ai sensi dell'art.2409 ter, comma 3° del C.C., il libro del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli

uffici amministrativi o le sedi secondarie della società.

TITOLO VI

Controllo analogo

Art.33 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

In ossequio ai principi sull'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale, la società è sottoposta a controllo analogo a quello che i soci esercitano sui propri servizi.

I soci costituiscono un "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione degli adempimenti per l'effettivo esercizio del controllo analogo sulla società, quale attività di interesse comune ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico.

Al fine di permettere l'esercizio del controllo analogo il consiglio di amministrazione:

a) predispone in attuazione e nel rispetto delle direttive delle agenzie ATO competenti, e approva in bozza:

- il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;

- il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo, articolati in voci analitiche per singolo socio.

Tali documenti vengono sottoposti all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso, il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci, e sottoposti all'approvazione delle medesime agenzie ATO; nel caso in cui le agenzie ATO ritengano di non approvare tali documenti, comunque con prescrizione, il consiglio di amministrazione deve riconvocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;

b) predispone e approva in bozza il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Tale documento viene previamente sottoposto all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene

approvata.

Il bilancio di previsione dell'esercizio in corso è inviato alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

c) predispone entro il 31 agosto di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio.

Tale documento viene sottoposto all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si ritiene approvata.

La relazione riportante gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio è inviata alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

d) predispone e approva in bozza la relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a) e l'analisi degli eventuali scostamenti, entro il termine previsto per la redazione del bilancio sociale dell'esercizio precedente, nell'ambito della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, completa della relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a), vengono previamente sottoposti all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge.

TITOLO VII **Bilancio e Utili**

Art.34) BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve predisporre nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale d'esercizio costituito da stato

patrimoniale, conto economico e nota integrativa da sottoporre all'assemblea degli azionisti nonché la relazione sulla gestione. Al bilancio di esercizio devono essere allegati i rendiconti finanziari di cassa e la specifica del capitale circolante netto, predisposti secondo corretti principi contabili.

Art.35) UTILI

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'assemblea e per la residua parte sono ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.36) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

In considerazione dell'oggetto principale svolto dalla società così come enunciato al precedente articolo 2, la messa in liquidazione volontaria non potrà essere comunque deliberata prima del termine di scadenza del termine di affidamento diretto del servizio gestione rifiuti "in house providing".

TITOLO IX

Foro competente e norme finali

Art.37) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società ovvero tra gli amministratori o i sindaci e la società è competente il Tribunale di Bologna.

Art.38) RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.

LS LEXJUS SINACTA
BOLOGNA

Via della Zecca 1
40121 Bologna
Tel. +39 051 4073200
Fax +39 051 222486
m.dugato@lslex.com
P.I./C.F. 02698331200

PARTNERS

DOCT. GIONATA BARTOLINI
RAG. ALFREDO BOSCHI
DOCT. LUCA RUSSO BRUGNERI
AVV. FRANCESCA CAPODIFERRO
DOCT. FRANCESCA CASTAGNOLI
AVV. CLAUDIO CAVALLERA
AVV. VERA DANIELE
DOCT. ALESSANDRO DI PIETRO
DOCT. FRANCO FINOCCHI
AVV. SILVIA FRATTESI
DOCT. LUCIANO LEOMBRUNI
DOCT. FAUSTO MARONCELLI
DOCT. MASSIMO MASOTTI
DOCT. LUCA MONTEVECCHI
DOCT. SIMONA MORDINI
AVV. PIETRO NISI
AVV. CLAUDIO PERRELLA
RAG. ROBERTO RIZZOLI
AVV. ANNA RITA RONCUZZI
AVV. GIANLUIGI SERAFINI
AVV. ALESSIO TOTARO
AVV. SIMONE TROMBETTI
DOCT. VINCENZO URBINI
PROF. AVV. MARCO DUGATO
Ordinario Diritto Amministrativo
Università di Bologna
PROF. AVV. ANNA MASUTTI
Ordinario Diritto della Navigazione
Università di Bologna
PROF. AVV. FRANCESCO VELLA
Ordinario Diritto Commerciale
Università di Bologna
AVV. MICHELE MASSIRONI
Professore a contratto
Diritto Commerciale Internazionale
Università di Bologna

ASSOCIATES

DOCT. VIRNA ANDERLINI
DOCT. ELISABETTA BARATTA
AVV. EVA BETTINI
AVV. ROBERTA CAMARDA
DOCT. MARIA LUCE CAPPELLERI
AVV. MARIA GAIA CAVALLARI
DOCT. GIUSEPPE CIRESI
AVV. ISABELLA COLUCCI
AVV. FABIO DALMASSO
AVV. ANGELA DE PASCALIS
AVV. MARIA DE PASCALIS
AVV. ELISA FABBRI
AVV. DIEGO FAVERO
AVV. ANDREA FEDERICI
DOCT. GIULIETTA FERRANTI
DOCT. ARTEMIO GNERRE
DOCT. ANTONIO GIULIO GRECO
DOCT. MATTIA MANTOVANI
AVV. SILVIA MANZONI
DOCT. CLAUDIA MONZONI
AVV. SILVIA MUSCOLINO
AVV. FABIO NICOLICCHIA
DOCT. GIORGIA PANFILI
AVV. GUIA SANTOLI
AVV. RITA SATANASSI
AVV. MONIA STANEV
AVV. MARIALISA TAGLIENTI

COSEA AMBIENTE SPA

11 APR 2017

Protocollo n. 1182-R

CALISTI-ARATO-BOTTAINI-
LEVI-DE FEUDIS-HENGOU

PROF. AVV. MARCO DUGATO

Bologna, 10 aprile 2017

Spett. le
Cosea Ambiente S.p.A.
C.a. Dott.ssa Paola De Feudis

*Parere in merito all'adeguamento dello Statuto sociale
alle previsioni normative in merito alle società a partecipazione pubblica,
alla modifica dell'oggetto sociale ed alla conservazione della partecipazione
in Cosea da parte di enti soci partecipanti ad altre società aventi oggetti
simili a quello di Cosea*

*

Mi viene chiesto di esprimere un parere in merito agli aspetti di diritto amministrativi che caratterizzano due specifici temi. Il primo attiene alla legittimità ed alla opportunità delle modifiche che il Consiglio di amministrazione suggerisce di apportare allo Statuto sociale. Esse perseguono due distinti obiettivi: da un lato, intendono dare attuazione alle disposizioni dettate dal d. lgs. n. 175 del 2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), conservato in vigore dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale; dall'altro, sono finalizzate ad assicurare la possibilità di dare corso ad attività strumentali rispetto a quelle di gestione dei servizi pubblici ritenute necessarie per l'attuazione delle strategie operative che i soci pubblici controllanti ritengono di imporre alla società.

Con il secondo quesito mi viene invece chiesto di chiarire se, alla luce di quanto previsto dal Testo unico, sia consentito agli enti soci di

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

bari bologna brescia firenze lecco milano padova roma torino

www.lslex.com

conservare tanto la partecipazione in Cosea Ambiente S.p.A., quanto quelle nel Co.se.a Consorzio e in Hera S.p.A.

Conviene procedere schematicamente.

In merito alla corrispondenza delle modifiche statutarie a quanto imposto dal d. lgs. n. 175 del 2016.

Il Testo unico, oltre a dettare norme sul funzionamento delle società partecipate e specificamente delle società *in house*, ha previsto l'adeguamento doveroso dei loro statuti con riferimento a più ambiti.

In primo luogo, ha imposto la revisione dell'oggetto sociale così da renderne evidente la corrispondenza con le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4. La proposta di revisione dell'oggetto sociale di Cosea Ambiente (art. 2 dello Statuto) persegue tanto l'obiettivo ora descritto, quanto quello, sopra ricordato, di rendere disponibile alla società l'esercizio di attività strettamente connesse e funzionali rispetto a quelle che sin qui hanno costituito lo scopo sociale principale (la gestione dei rifiuti). Così, è previsto di consentire la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi di gestione dei rifiuti, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti. E' poi prevista l'espressa menzione delle attività accessorie necessarie e complementari all'oggetto sociale principale, l'autotrasporto di rifiuti e merci, della gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali, delle attività di tutela e decoro del territorio e la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili per l'autoproduzione.

Si tratta senz'altro di attività tutte corrispondenti alle categorie delle attività ammesse di cui al citato art. 4 del Testo unico. In particolare, gran parte di esse rientrano nella definizione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a): "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"). E' così per la "la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi di gestione dei rifiuti, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti" e per "la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili per l'autoproduzione".

Con riferimento ad altre attività previste (l'autotrasporto di rifiuti e merci, della gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali, delle attività di tutela e decoro del territorio), esse appaiono riconducibili alla lettera d) del secondo comma dell'art. 4, potendo essere correttamente qualificate nel campo della "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti" ed essendo espressa la finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni degli enti pubblici partecipanti.

Con particolare riguardo a queste ultime ed alla luce della formulazione dell'art. 4 citato, peraltro, esse debbono considerarsi legittimamente esercitabili anche separatamente dalla gestione del servizio pubblico che oggi rappresenta l'oggetto principale dell'attività. In altri termini, poiché la disposizione del testo unico consente la costituzione di società di produzione di servizi strumentali *tout court* senza necessità di collegamento con l'esercizio di servizi pubblici e poiché le attività ora descritte appaiono senz'altro compatibili con la previsione generale secondo la quale le partecipazioni sono ammissibili

purché dirette alla produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali, si può ritenere che le attività strumentali potrebbero essere esercitate anche nell'ipotesi in cui Cosea ambiente dovesse col tempo cessare la gestione di servizi connessi al ciclo dei rifiuti.

Non mi pare che, allo stato, sussistano problemi nemmeno con riferimento alla “prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti”, apparendo, detta attività, strettamente ausiliaria rispetto all'oggetto sociale principale, costituendone sostanzialmente una necessaria propaggine ausiliaria ed un componente. Qualche dubbio potrebbe esservi nell'eventualità in cui Cosea dismetta la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dovendosi, in quel caso, dimostrare la finalizzazione agli scopi istituzionali degli enti locali di un'attività che, in sé considerata, non rappresenterebbe che un *service* amministrativo, compatibile con gli scopi stessi ma probabilmente non necessario.

Correttamente, poi, la bozza di revisione statutaria contiene l'espressa menzione del limite quantitativo imposto dal testo unico (e prima ancora dall'ordinamento comunitario) alle attività svolte in favore di soggetti diversi dagli enti pubblici soci da parte delle società *in house providing*: gli statuti “devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale dell'attività" (art. 16, comma 3, d. lgs n. 175 del 2016).

La previsione inserita in Statuto (ultimo comma dell'art. 2) è esattamente riproduttiva della prescrizione normativa, ne costituisce corretto adempimento e deve dunque considerarsi più che adeguata. Conviene al riguardo svolgere per completezza due considerazioni. La prima attiene all'esatta definizione delle attività da computare nel novero di quelle che concorrono a formare l'ottanta per cento del fatturato. Al riguardo, la dizione accettata dalla norma e fatta propria dallo Statuto sembra risolvere i problemi interpretativi che si erano in passato generati e fa espresso riferimento a tutti i "compiti affidati dall'ente pubblico e dagli enti pubblici ai soci" e chiarisce che non si deve fare riferimento alle sole attività svolte "in favore" dei soci controllanti ma anche a quelle svolte "in luogo e per incarico" degli stessi.

La seconda considerazione riguarda invece le conseguenze determinate dal superamento della soglia del venti per cento delle attività "libere", disciplinate dai comi 4 e 5 dell'art. 16. Il mancato rispetto del limite quantitativo, in primo luogo, "costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'articolo 15" del decreto n. 175. Il primo regola la "Denuncia al tribunale" delle gravi irregolarità, la sostituzione degli amministrazioni, l'ispezione della società e la nomina di un commissario giudiziale e l'azione di responsabilità verso gli amministratori. Il secondo disciplina i poteri di controllo ed ispettivi della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico istituita presso il MEF,

con obbligo per i soci pubblici di inviare alla stessa segnalazioni periodiche sul rispetto delle previsioni in tema di società partecipate.

Opportuna, ancorché non espressamente disposta dal testo unico, l'introduzione, all'art. 6 dello Statuto, della previsione in ragione della quale le azioni debbono esclusivamente appartenere "direttamente" a soci pubblici, che appare volta ad assicurare in modo assai stretto e senza possibili elusioni il requisito della totale partecipazione pubblica che la giurisprudenza amministrativa nazionale, più rigorosa invero tanto di quella europea quanto dello stesso tenore letterale dell'art. 5 d. lgs. n. 50 del 2016, ritiene indefettibile espressione del "controllo analogo". La previsione statutaria è peraltro rafforzativa di quella prevista dalla proposta di riforma all'art. 8, ultimo comma, dello Statuto.

Ancora all'art. 8 è proposta l'introduzione di una disposizione che dia attuazione agli artt. 20 e 24 del testo unico, del seguente tenore: "nel caso l'alienazione delle partecipazioni sia prevista per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo (*si tratta della procedura la vendita di azioni da parte dei soci*) e scaduti i termini di legge, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 *ter*, secondo comma, seguendo il procedimento di cui all'art. 2347 *quater* del codice civile". Sebbene il testo unico non prevedesse espressamente l'inserimento della previsione e disponesse inderogabilmente gli effetti fatti propri dalla proposta di revisione statutaria, è però senz'altro opportuno aver fatto della norma di legge una disposizione statutaria per consentire in futuro un'immediata percezione del percorso da seguire nell'ipotesi in cui un socio pubblico tenti infruttuosamente di vendere o per mezzo

dei meccanismi di prelazione o per mezzo di procedura di evidenza pubblica.

Identiche considerazioni valgono per l'introduzione del medesimo meccanismo procedurale di stima e liquidazione nel caso di recesso del socio (art. 9, ultimo comma, secondo la proposta di revisione).

Necessaria appare invece l'introduzione all'art. 12 dello Statuto del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, espressamente richiesta dall'art. 11, comma 9, del testo unico. Lo stesso deve dirsi della previsione che impone, nell'individuazione dei componenti dell'organo amministrativo, la garanzia di presenza nella proporzione di almeno un terzo dei componenti del genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 11.

E' proprio quello dell'organo amministrativo l'ambito in cui appaiono più evidenti le modifiche di cui si propone l'adozione. Come noto, l'art. 11, comma 2, del testo unico ha disposto che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico". Il successivo comma 3, tuttavia, consente che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile, nel rispetto di criteri definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

La disciplina regolamentare non è stata ancora emanata. Così, al fine di permettere il corretto adeguamento dell'organo amministrativo alle previsioni che saranno in futuro emanate, la proposta di revisione

ha correttamente previsto che l'organo amministrativo possa costituirsi in forma monocratica o collegiale, secondo i criteri che saranno stati dettati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente, tutte le disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto di cui si è proposta l'introduzione sono state formulate in modo da poter trovare attuazione tanto nell'ipotesi dell'amministratore unico quanto in quella del consiglio di amministrazione, in ragione della via resa in concreto possibile dagli atti regolamentari di futura emanazione. In particolare, nel caso di organo amministrativo collegiale troveranno applicazione le regole in merito all'attribuzione di deleghe esclusivamente riservate al presidente (art. 11, comma 9, d. lgs. n. 175 del 2016).

Suggerisco, peraltro, di inserire anche una previsione in attuazione dell'art. 11, comma 8, del testo unico, in ragione del quale "gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti". Si potrebbe pensare ad una clausola che, pur assicurando il rispetto del divieto, non ingessi lo Statuto nell'ipotesi in cui il legislatore dovesse in futuro di nuovo mutare il segno della disciplina. Potrebbe dunque prevedersi, in chiusura dell'art. 21 dello stesso: "Restano in ogni caso ferme le incompatibilità disposte da vigenti norme imperative di legge".

Corretto è anche l'adeguamento degli artt. 28, 29 e 30 dello Statuto alle previsioni normative dettate dall'art. 11 del testo unico in merito alla limitazione ed alla determinazione dei compensi di dirigenti e amministratori.

Uguale revisione è stata proposta per la composizione, i poteri ed i compensi dell'organo sindacale. In particolare, sono espressione di adeguamento ad obblighi puntuali di legge la previsione secondo cui ai componenti del collegio sindacale non può essere affidato il controllo contabile della società (in riforma dell'art. 31 dello Statuto) e quelle sulla revisione contabile (art. 32).

E' poi prevista la revisione della disciplina statutaria sul controllo analogo congiunto (futuro art. 33 dello Statuto). Le nuove disposizioni appaiono dirette a garantire ogni oltre dubbio la sussistenza dei penetranti poteri degli enti soci che la giurisprudenza amministrativa, in armonia con l'interpretazione della Corte di Giustizia UE, ritengono indefettibili. Così è per la costituzione del "Tavolo per il controllo congiunto", destinato a disciplinare lo svolgimento congiunto del controllo analogo, a cui spetteranno, tra gli altri compiti, quello di approvazione del piano annuale delle attività e della previsione economica e di investimento, del piano industriale pluriennale e dei suoi aggiornamenti sostanziali. Ancora al Tavolo sarà attribuito il potere di approvazione del bilancio di previsione e della relazione annuale illustrativa degli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari da predisporre entro il 31 agosto di ogni anno e del bilancio consuntivo.

Come si è detto inizio, con il secondo quesito mi viene invece chiesto di chiarire se, alla luce di quanto previsto dal Testo unico, sia consentito agli enti soci di conservare tanto la partecipazione in Cosea Ambiente S.p.A., quanto quelle nel Co.se.a Consorzio e in Hera S.p.A.

La necessità di ausilio all'interpretazione sorge dall'introduzione, del testo unico, dell'obbligo di adozione di piani annuali di razionalizzazione in due casi: qualora le amministrazioni rilevino la presenza "di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", ovvero la "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4" (art. 20, comma 2, lett. c) e g), d. lgs. n. 175 del 2016).

E' bene premettere come dalle previsioni normative ora riportate non derivi un obbligo *tout court* di dismissione di una delle partecipazioni in società o soggetti strumentali aventi oggetti analoghi o similari, bensì un dovere di dare conto delle ragioni che inducano ad assumere decisioni volte all'aggregazione dei soggetti o alla dismissione delle partecipazioni. Si tratta, in altri termini, di una disposizione che, nello spirito dell'intero testo unico, mira a razionalizzare la gestione delle partecipazioni degli enti pubblici.

Il dato di partenza è comunque rappresentato in modo inequivoco dalla norma: ciò che rileva è l'attività effettivamente svolta da società e soggetti strumentali, non il mero oggetto sociale. Chiarendo meglio, se è vero che il testo unico induce ad azioni di razionalizzazione delle partecipazioni, è anche vero, da un lato, che esso mira a regolare situazioni equivalenti sotto il profilo sostanziale e non meramente formale; dall'altro, che non esiste un risultato unico e predefinito dell'azione amministrativa di razionalizzazione, contando invece la ragionevolezza degli atti e delle decisioni assunte in concreto.

Venendo al caso che mi viene prospettato, dalla lettura dell'art. 2 dello Statuto consortile di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

risulta che lo scopo dell'ente prevede lo svolgimento di attività in parte corrispondenti a quelle previste dall'oggetto sociale di Cosea Ambiente S.p.A. per come risulterà in seguito alla revisione a cui si è fatto riferimento sin qui. Così è, ad esempio, per la raccolta, il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti (lo Statuto del Consorzio, peraltro, ricomprende anche i rifiuti speciali e pericolosi) e per la manutenzione del verde. Peraltro, rientrano nello scopo consortile anche attività del tutto differenti (servizi informativi di diverso genere; ICT; programmazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare).

A quanto mi viene riferito, inoltre, ad oggi il Consorzio limita la sua attività alla gestione di una discarica e ad attività strettamente connesse, non avendo sostanzialmente attivato in concreto le potenzialità risultanti dallo Statuto. Sempre secondo la informazioni che mi vengono date, poi, la composizione soggettiva della società e del Consorzio non coincidono, essendovi enti locali che, soci di Cosea Ambiente, non partecipano al Consorzio.

Dallo stato dei fatti e dai dati attualmente disponibili mi pare di dover concludere che non sussistono incompatibilità o obblighi di aggregazione riferiti alla partecipazione tanto in Cosea S.p.A. quanto nel Consorzio, in concreto svolgendo, i due soggetti, attività distinte, ancorché complementari. Possono semmai darsi mere indicazioni sull'opportunità di integrazione tra i due soggetti o sulla riconduzione dell'oggetto sociale del Consorzio all'attività effettivamente esercitata.

La soluzione qui prospettata sembra corrispondere all'interpretazione fatta propria dalla Corte dei conti chiamata ad

esprimersi sugli obblighi aggregativi già con la legge n. 190 del 2014 (obblighi persino più stringenti di quelli contenuti nel testo unico).

In particolare, la Sezione controllo della Regione Piemonte ha avuto modo di affermare che “proprio in virtù della cogenza del precetto normativo, che impone l’eliminazione delle società “doppione”, è imperativo che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall’ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte (e dunque non può ritenersi esauriente la mera trasposizione dell’oggetto sociale contenuto nello Statuto) dalle varie partecipate e sulle ragioni dell’eventuale mantenimento” (25/2016/SRCPIE/VSG, del 23 marzo 2016).

Appare quindi confermato che ciò a cui è necessario dare rilievo è lo svolgimento concreto ed effettivo delle funzioni e delle attività che i soggetti partecipati svolgono, avendo l’oggetto sociale natura di mero indice.

Ancor meno mi paiono sussistere elementi di obbligata dismissione in ragione della contemporanea partecipazione in Cosea S.p.A. ed in Hera. La prima rappresenta, infatti, un soggetto *in house* concretamente investita dei servizi e delle attività di soddisfazione diretta dei bisogni delle collettività locali di riferimento, mentre la seconda è società quotata in borsa la partecipazione nella quale, per i soci pubblici di Cosea, rappresenta o il prodotto delle sue successive trasformazioni ed aggregazioni ovvero uno strumento di investimento e finanziamento e, al contempo, di partecipazione a decisioni interamministrative.

In quest’ultimo caso, sebbene le due società si caratterizzino in concreto per attività in parte corrispondenti, appare decisivo il fatto

che soltanto una delle due (Cosea) è direttamente investita del loro svolgimento nei territori dei soci pubblici, mentre l'altra (Hera) è soggetto pienamente inserito in logiche di mercato ed opera su bacini (territoriali e merceologici) solo funzionalmente collegati.

Prof. Avv. Marco Dugato



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 40 /CC del 31/07/2017

avente ad oggetto: **STATUTO COSEA AMBIENTE SPA: D.LGS. N. 175/2016 -ADEGUAMENTO-**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Sacchetti Ilaria)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 31/07/2017

OGGETTO:

STATUTO COSEA AMBIENTE SPA: D.LGS. N. 175/2016 -ADEGUAMENTO-

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).